



**Promemoria per chi non lo ricordasse: i Prefetti ed i Questori della Repubblica Italiana sono Autorità di pubblica sicurezza**

# Prefetti e Questori della Repubblica Italiana *sono* autorità provinciali di pubblica sicurezza



Il Prefetto ed il Questore devono essere tempestivamente informati,  
dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza,  
su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.  
(Artt. 13 e 14, L. 121/1981)



Legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ART. 13.  
(Prefetto)

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.

ART. 14.  
(Questore)

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

[Scarica tutta la legge 121/1981](#)